



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 15 settembre 2014 n.143

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 12, 16 19, 20, 21, 37, 51, 56, 73 e 75 della Legge 27 marzo 2002 n.49;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta 26 agosto 2014;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 2002 N. 49 "LEGGE SUL CONTRATTO DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI"

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato definisce le condizioni, i presupposti e le procedure da adottare per i contratti fra la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, da un lato, e le imprese, dall'altro, aventi per oggetto l'acquisizione di beni, di consumo o d'uso, o di servizi.

Art.2

(I principi generali)

1. L'attività contrattuale di cui all'articolo 1 deve garantire il perseguimento dei fini di pubblico interesse, la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.
2. L'affidamento del contratto d'appalto è disposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e di pubblicità con le modalità di cui agli articoli che seguono.

Art.3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono:
a) per "appalti pubblici di forniture o somministrazione": gli appalti pubblici diversi da quelli

- di lavori o di servizi, finalizzati alla stipulazione dei contratti di cui alla Legge 27 marzo 2002 n.49 aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di cose a fini di consumo ovvero d'uso nonché, a mente di quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma della Legge n. 49/2002, di servizi;
- b) per "Stazione Appaltante":
 - 1) in relazione alla Pubblica Amministrazione: l'unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica, le unità organizzative ed i Dipartimenti della P.A. autorizzati nel Piano di Approvvigionamento di cui all'articolo 5;
 - 2) in relazione alle Aziende Autonome di Stato ed agli Enti del Settore Pubblico Allargato: gli organi, uffici, servizi individuati dai rispettivi statuti e norme organizzative quali strutture deputate all'espletamento delle procedure di gara;
 - c) per "Acquisti, Servizi Generali e Logistica": l'UO di cui all'articolo 4;
 - d) per "forniture trasversali di beni e servizi" le forniture del Settore Pubblico Allargato relative ai settori di cancelleria, informatica, pulizie, assicurazioni, trasporti e vetture e altre tipologie di forniture che potranno essere individuate con delibera del Congresso di Stato e la cui gestione unitaria garantisca una maggiore economicità;
 - e) per "portale dei Servizi PA" il sito informatico ufficiale della Repubblica di San Marino;
 - f) per "responsabile del procedimento" il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 160/2011.

Art. 4

(Unità Organizzativa Acquisti, Servizi Generali e Logistica)

1. L'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica di cui all'articolo 51 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188 cura per la Pubblica Amministrazione la gestione della procedura di gara e in particolare:
 - a) definisce in collaborazione con l'ufficio o servizio interessato la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - b) provvede alla redazione dei bandi di gara o delle lettere di invito e definisce in collaborazione con l'ufficio o servizio interessato nella redazione dei capitolati;
 - c) definisce, in collaborazione con l'ufficio o servizio interessato, il criterio di aggiudicazione più vantaggioso, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - d) cura gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
 - e) nomina la commissione giudicatrice nei casi di cui all'articolo 31;
 - f) cura gli adempimenti relativi alla verifica di conformità della fornitura o servizio a quanto previsto in sede di gara;
 - g) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - h) collabora con l'ufficio o servizio interessato ai fini della redazione del contratto;
 - i) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge.
2. Le funzioni, i compiti e le procedure previste al comma 1 ed ai successivi articoli in capo all'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica, si intendono stabilite, ove non diversamente disposto, anche per le eventuali unità organizzative e Dipartimenti autorizzati nel Piano di Approvvigionamento di cui all'articolo 5 nonché per gli organi, uffici, servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2).
3. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi, l'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica può stipulare protocolli operativi con le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato volti a disciplinare le modalità di effettuazione congiunta di gare con riferimento a forniture trasversali di beni e servizi.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, i programmi di approvvigionamento di cui all'articolo 5 prevedono, in maniera coerente e coordinata, le forniture trasversali di beni e servizi in relazione alle quali l'UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica e gli organi, uffici, servizi di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) effettuano la gara in maniera congiunta.

Art.5

(Programmi di approvvigionamento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Congresso di Stato, su proposta della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica, nonché gli organi di amministrazione e direzione delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, su proposta degli organi, uffici, servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), approvano i rispettivi programmi di approvvigionamento di beni e servizi, da redigersi entro il 30 settembre in conformità alla normativa vigente, agli indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale indicati nel Programma economico e nel rispetto della compatibilità di bilancio.
2. Il Congresso di Stato e gli organi di amministrazione e direzione degli Enti del Settore Pubblico Allargato hanno facoltà di apportare modifiche al programma di cui al comma 1, anche sulla base di sopravvenute esigenze se in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio.
3. Con l'approvazione del programma di approvvigionamento il Congresso di Stato delega la UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica e le eventuali ulteriori unità organizzative e Dipartimenti specificamente autorizzati ad espletare le procedure di gara, ad adottare l'impegno di spesa, ad assumere la relativa autorizzazione di spesa ed a sottoscrivere il contratto con l'operatore economico aggiudicatario.
4. I programmi di approvvigionamento di cui al comma 1 sono pubblicati sul portale dei Servizi PA.
5. Nei casi di urgenza ed indifferibilità, opportunamente motivati nella deliberazione a contrattare assunta dalla Stazione Appaltante, tali da non consentire l'approvazione da parte del Congresso di Stato delle modifiche di cui al comma 2, l'autorizzazione alla spesa relativa all'acquisto di beni e servizi non contemplati nei programmi di approvvigionamento è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modificazioni.

Art.6

(Criteri di programmazione)

1. I programmi di approvvigionamento di cui all'articolo che precede mirano ad ottimizzare la gestione degli acquisiti dei beni e servizi.
2. Ai fini dell'elaborazione del programma la UO Acquisti, Servizi Generali, Logistica:
 - a) riceve, annualmente o su richiesta in particolari circostanze, l'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili e immobili dello Stato da parte delle unità organizzative preposte a curarne la tenuta;
 - b) valuta sul piano tecnico economico le richieste di approvvigionamento di competenza delle singole unità organizzative ed Enti, sulla base del controllo dei consumi effettuati del triennio precedente;
 - c) pianifica il programma delle acquisizioni e dismissioni dei beni e servizi sulla base delle valutazioni di cui alla lettera b) e tenuto conto dei risultati di gestione del magazzino corrente dei generi e materiali di consumo, assicurando la standardizzazione delle procedure;
 - d) elabora annualmente, in collaborazione con l'Osservatorio Prezzi di cui al Decreto 25 gennaio 2006 n.9, il listino prezzi dei principali beni di consumo oggetto di acquisto da parte della Pubblica Amministrazione e dagli Enti pubblici, seguendo l'evoluzione del mercato anche non sammarinese al fine di anticipare tendenze e acquisire conoscenze utili per successive attività di acquisto;
 - e) procede annualmente, sentite le Unità Organizzative competenti degli Enti Pubblici Autonomi, all'individuazione delle tipologie di beni o servizi trasversali all'intero Settore Pubblico Allargato, promuovendone la relativa acquisizione mediante gare d'appalto uniche, nel rispetto

della massima economicità;

f) predispone appalti e contratti per l'acquisizione dei servizi, beni ed attrezzature necessari curandone la relativa gestione corrente.

3. Qualora conforme ai principi fondamentali di economicità ed efficacia della spesa, è consentita la conclusione di contratti pluriennali di fornitura o somministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 57, primo comma della Legge 20 dicembre 2002 n.112.

Art.7

(Norme sulla pubblicità)

1. I piani di approvvigionamento di cui all'articolo 5, il bando di gara o la lettera di invito ed i capitolati d'appalto sono pubblicati dalla Stazione Appaltante sul portale dei Servizi PA.

2. Le offerte presentate dalle imprese concorrenti, i verbali di gara e la delibera di aggiudicazione sono pubblicati sullo stesso portale al termine della procedura di gara.

3. Non sono pubblicate le informazioni contenute nelle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione prodotta dall'impresa partecipante al momento della presentazione dell'offerta, segreti tecnici e commerciali.

4. La pubblicazione degli atti di gara sul sito assolve l'onere di pubblicità e vale ad ogni effetto di legge come accesso agli atti di gara.

5. Le comunicazioni alle imprese non aggiudicatrici, oltre che notificate alle imprese, sono pubblicate sul sito, fatto salvo l'eventuale oscuramento di dati per giustificati motivi.

CAPO II

REQUISITI E SCELTA DEI FORNITORI

Sezione I

Registro dei fornitori

Art.8

(Registro dei Fornitori)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della Legge n. 49/2002, è istituito il Registro dei fornitori e dei prestatori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici (Registro dei Fornitori).

2. Il registro di cui al comma che precede è tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino (CCIAA) la quale provvede a curare l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese nel registro medesimo adottando i relativi provvedimenti amministrativi. Il Registro dei Fornitori è suddiviso per categorie merceologiche e per tipologie di servizi, conformemente al codice ATECO.

3. Il Registro dei Fornitori è tenuto in modalità informatizzata sul sito di CCIAA ed è consultabile in via telematica.

4. Ai fini della tenuta del Registro dei Fornitori e di tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti, i funzionari di CCIAA a ciò incaricati assumono la qualifica di pubblico ufficiale.

5. La Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, previa autorizzazione rispettivamente del Congresso di Stato e degli organi di amministrazione e direzione dell'Ente, possono invitare alle gare imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori per:

- a) la fornitura di beni o servizi che presentino particolari caratteristiche tecniche o qualitative o la cui esecuzione richiede un particolare grado di specializzazione e organizzazione;
- b) ampliare la concorrenza qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante;
- c) altri gravi giustificati motivi;
- d) particolari motivi d'urgenza, debitamente motivati e formalizzati.

Art.9
(Iscrizione)

1. La partecipazione alla gara d'appalto indetta dalla Stazione Appaltante è riservata alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori.
2. L'impresa che intende essere iscritta nel Registro dei Fornitori deve presentare domanda documentando il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità, idoneità tecnica, affidabilità morale e professionale e di solvibilità.
3. La domanda è presentata dall'impresa e deve essere inviata alla CCIAA a mezzo posta o in via telematica al fine di poter essere invitata agli appalti che verranno indetti.
4. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori è curata da CCIAA che vi provvede, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'avvenuta iscrizione ovvero il provvedimento di diniego debitamente motivato, è comunicato all'impresa entro i successivi trenta giorni.
6. Le imprese iscritte nel Registro dei Fornitori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti di iscrizione entro i successivi trenta giorni.
7. Il Registro dei Fornitori è aggiornato a cura di CCIAA di norma ogni mese nonché a seguito di rinuncia dell'impresa, di variazione dei requisiti nonché nel caso di sospensione o cancellazione a norma dei successivi articoli.
8. Resta ferma la facoltà di CCIAA di verificare in qualsiasi momento, anche avvalendosi degli uffici competenti o su segnalazione, la permanenza dei requisiti e di procedere ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate.

Art.10
(Requisiti di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante e corredata da:
 - a) certificato attestante il numero di Codice Operatore Economico;
 - b) certificato di vigenza, qualora il richiedente sia persona giuridica;
 - c) attestato di licenza;
 - d) certificato rilasciato dal Tribunale attestante che il titolare, il direttore tecnico, i soci, il socio unico o l'amministratore munito dei poteri di rappresentanza risultanti alla data della domanda o cessati dalla carica nell'anno precedente la domanda, non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per misfatti commessi contro la Repubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, anche attraverso la partecipazione ad un'organizzazione criminale ovvero per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e) dichiarazione da cui risultino le attrezzature possedute;
 - f) dichiarazione da cui risulti la consistenza dell'organico negli ultimi tre anni, suddivisa in base alle categorie professionali;
 - g) dichiarazione da cui risultino i principali servizi e forniture svolti negli ultimi tre anni (in ordine alle categorie per cui si richiede l'iscrizione);
 - h) dichiarazione da cui risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo e che non abbia in corso alcune delle procedure suddette;
 - i) certificato rilasciato dall'Ufficio Tributario attestante la regolarità della posizione fiscale dell'impresa;
 - l) certificato rilasciato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale attestante la regolarità della posizione contributiva dell'impresa;
 - m) certificato dell'Ufficio del Lavoro attestante che a carico dell'impresa non sono state elevate

sanzioni nel triennio precedente per violazione delle norme in materia di assunzione di lavoratori;

- n) bilanci dei tre ultimi esercizi oppure, nel caso di imprese costituite da meno di 3 anni, bilanci degli esercizi sociali dalla costituzione oppure copia delle scritture contabili tenute nel periodo di vigenza, al fine di certificare la capacità sotto il profilo economico e finanziario (libro giornale, libro inventari e libro dei beni ammortizzabili);
- o) dichiarazione che evidenzia il fatturato del triennio precedente in relazione alle categorie merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione, compresa la quota parte di servizi e forniture eseguiti in associazione temporanea con altre imprese ovvero mediante subappalto;
- p) certificato di iscrizione al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per i servizi e forniture per i quali è richiesto.

2. I documenti di cui alle lettere a) ed i) possono essere sostituiti con apposita dichiarazione sostitutiva a mente dell'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

3. L'iscrizione nel registro delle imprese costituisce per la Stazione Appaltante presunzione di idoneità alla prestazione limitatamente alle categorie per le quali l'impresa è iscritta. Su richiesta delle imprese la CCIAA rilascia il certificato di iscrizione al registro delle imprese al fine di attestare tale idoneità.

4. La Stazione Appaltante, prima di adottare la delibera di cui all'articolo 36, rinvia alla CCIAA per la verifica sulla permanenza, in capo all'impresa risultata migliore offerente, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive.

5. Le imprese regolarmente iscritte nei registri tenuti da Camere di Commercio di altri Stati sono ammesse a partecipare alle gare d'appalto, alle medesime condizioni delle imprese sammarinesi, qualora abbiano sede in Stati con i quali esista reciprocità di trattamento.

Art.11 *(Sospensione)*

1. La sospensione dal Registro dei Fornitori ha luogo nel caso di:

- a) mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti nel termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione;
- b) mancata trasmissione di quanto richiesto dalla CCIAA in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione nel termine di trenta giorni;
- c) sospensione della licenza;
- d) sospensione dal registro o albo dei soggetti abilitati, quando tale iscrizione è richiesta dalla legge;
- e) mancata risposta a due lettere di invito consecutive della medesima Stazione Appaltante nel corso di un anno solare;
- f) richiesta motivata dell'impresa medesima.

2. E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere a CCIAA la sospensione all'iscrizione nel Registro dei Fornitori, di imprese che abbiano pendente un'azione giudiziaria con l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino o con Aziende Autonome di Stato o Enti del Settore Pubblico Allargato e di imprese nei confronti dei cui titolari, direttore tecnico, soci, socio unico o amministratore munito dei poteri di rappresentanza sia pendente procedimento penale per i misfatti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

3. L'impresa sospesa dal Registro dei Fornitori per le ipotesi di cui al comma 1, lettera e) ed f) può richiedere in ogni momento alla CCIAA di essere nuovamente iscritta nel Registro.

4. La sospensione per uno dei motivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto alle lettere e) ed f), è comunicata all'impresa interessata e può essere revocata solo a seguito di trasmissione dei dati richiesti per il completamento della pratica d'iscrizione, aggiornamento e verifica.

Art.12

(Esclusione e cancellazione)

1. Non possono essere iscritte nel Registro dei Fornitori, e se iscritte vengono cancellate, le imprese:

- a) nei cui confronti è stata aperto il concorso dei creditori, la liquidazione coatta, il concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) la cui licenza sia stata revocata;
- c) nel caso in cui il titolare, il direttore tecnico, i soci, il socio unico o l'amministratore munito dei poteri di rappresentanza risultanti alla data di iscrizione o cessati dalla carica nell'anno precedente l'iscrizione sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per misfatti commessi contro la Repubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, anche attraverso la partecipazione ad un'organizzazione criminale;
- d) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici;
- f) che hanno commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- g) che nel corso di una precedente gara di appalto e in occasione dell'iscrizione, aggiornamento, modifica nonché verifiche abbiano intenzionalmente prodotto certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva capacità, esperienza ed affidabilità;
- h) che non siano iscritti al registro o albo dei soggetti abilitati, ove ciò sia previsto da apposita norma di legge, oppure siano cancellati.

2. La Stazione Appaltante segnala a CCIAA per gli adempimenti di competenza ogni comportamento tenuto dall'impresa aggiudicataria integrante gli estremi di cui alla lettera e) del comma che precede. Analoga segnalazione deve essere effettuata dalle unità organizzative del Settore Pubblico Allargato in relazione a fatti o comportamenti riferiti ad imprese iscritte nel Registro dei Fornitori di cui siano a conoscenza in ragione del loro ufficio rilevanti ai fini di quanto previsto al comma che precede.

3. Ferma restando la cancellazione dal Registro dei Fornitori a carico dell'impresa, il legale rappresentante o il titolare della medesima impresa che incorre nelle cause di esclusione dall'iscrizione, diviene soggetto non abilitato a presentare domande di iscrizione o rinnovo al Registro, anche per conto di altre imprese, per il successivo anno.

4. Oltre che per le ipotesi di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro dei Fornitori ha luogo nei casi di:

- a) mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti nel termine di 6 mesi dall'avvenuta variazione;
- b) mancata comunicazione di quanto richiesto dall'organo che tiene il Registro in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione nel termine di 6 mesi;
- c) cancellazione o radiazione dal registro o albo dei soggetti abilitati, quando richiesto dalla legge.

5. L'impresa cancellata dal Registro dei Fornitori può richiedere di essere nuovamente iscritta nel Registro decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

Art.13

(Notifiche)

1. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione dal Registro dei Fornitori, debitamente motivati, sono comunicati da CCIAA all'impresa a mezzo di raccomandata A.R. entro 5 giorni dalla

loro adozione.

2. I provvedimenti di cui al comma che precede sono impugnabili dall'impresa dinanzi al Tribunale Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Sezione II **Scelta del contraente**

Art.14 *(Sistemi di scelta)*

1. L'impresa cui affidare la fornitura di beni o il servizio è scelta dalla Stazione Appaltante attraverso i seguenti metodi:

- a) pubblico incanto ovvero asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

2. La Stazione Appaltante stabilisce il tipo di gara da espletare, l'elenco delle ditte da invitare nel caso non si tratti di asta pubblica, l'eventuale categoria delle imprese ammesse a partecipare ed i criteri di aggiudicazione, in base alla tipologia dell'appalto ed al rispetto delle condizioni indicate in seguito.

3. La Stazione Appaltante procede, ove possibile tenuto conto della tipologia dei beni e servizi da acquisire, ad indire la gara d'appalto in relazione al fabbisogno calcolato su base annua.

4. E' fatto divieto alla Stazione Appaltante procedere al frazionamento della fornitura o servizio oggetto della gara al solo fine di accedere a procedure di gara semplificate.

5. La Stazione Appaltante nel provvedimento di cui al comma 2 indica altresì, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160, il soggetto responsabile del procedimento.

Art.15 *(Criteri di aggiudicazione)*

1. L'aggiudicazione può essere deliberata con il criterio del prezzo più basso oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il prezzo più basso è determinato mediante:

- a) offerta segreta a prezzi unitari, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire prezzi unitari per i quantitativi di beni o servizi elencati nel bando;
- b) offerta a ribasso percentuale, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale su una cifra di partenza indicata nel bando e derivante dalla sommatoria delle cifre unitarie;
- c) offerta a ribasso sui prezzi indicati nel bando, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire un ribasso percentuale sul prezzo indicato;
- d) offerta a ribasso percentuale medio, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale che eguagli o maggiormente si avvicini alla media degli sconti contenuti nelle offerte, dopo aver scartato il più alto e il più basso.

3. Il criterio di cui al comma 1, lettera d) può essere ritenuto valido purché, espletata la gara, risultino essere pervenute almeno 5 risposte scritte valide.

4. L'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in base ad una pluralità di elementi variabili, tra cui, in particolare:

- a) il prezzo,
- b) il valore tecnico ed estetico del bene o la qualità dei materiali impiegati e dei servizi forniti;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;

- d) l'assistenza tecnica;
- e) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- f) la data di consegna oppure il termine e le modalità di consegna o di esecuzione;
- g) la sicurezza dell'approvvigionamento;
- h) eventuali ulteriori elementi individuabili in base al tipo di prestazione richiesta.

5. Il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo deve essere appropriato.

6. Per attuare la ponderazione la Stazione Appaltante utilizza metodologie tali da consentire l'individuazione con un unico parametro numerico finale dell'offerta più vantaggiosa.

Art.16

(L'asta pubblica)

1. L'asta pubblica costituisce il procedimento con il quale la Stazione Appaltante rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto e riceve le offerte dei concorrenti, secondo le modalità previste nel bando, accettando come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. La procedura d'asta pubblica è adottata quando le caratteristiche della prestazione o particolari circostanze non richiedano giustificatamente una procedura diversa.

3. L'asta pubblica si articola nelle seguenti fasi:

- a) deliberazione a contrattare da parte della Stazione Appaltante, con approvazione del bando di gara per il pubblico incanto e relativa pubblicazione;
- b) apertura delle buste, verifica della documentazione e controllo matematico delle offerte;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

Art.17

(La licitazione privata)

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato per l'acquisizione di beni o servizi, alla quale partecipano le imprese invitate dalla Stazione Appaltante.

2. La procedura della licitazione privata deve essere adottata:

- a) quando l'asta pubblica comporta per la Stazione Appaltante un aggravio in termini di onerosità, in netta sproporzione rispetto ai vantaggi dell'operazione od al valore della prestazione;
- b) quando l'asta pubblica è andata deserta;
- c) se, con deliberazione motivata, la Stazione Appaltante ritiene l'asta pubblica non opportuna.

3. La Stazione Appaltante deve rivolgere l'invito a partecipare alla licitazione privata alle imprese prescelte iscritte nel Registro dei Fornitori ed in possesso dei requisiti richiesti.

4. Qualora nel registro siano iscritte meno di tre imprese in possesso dei requisiti richiesti la Stazione Appaltante è autorizzata a reperire altre imprese ritenute idonee uniformandosi ai principi di cui all'articolo 2, previa acquisizione delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 5.

5. Le fasi del procedimento sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare da parte della Stazione Appaltante con contestuale approvazione della lettera di invito e del capitolato generale e speciale;
- b) diramazione dell'invito, tramite raccomandata postale R.R., a mano o a mezzo corriere, almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte, alle imprese prescelte iscritte nel Registro dei Fornitori in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale necessari per l'esecuzione del contratto tenuto conto delle prescrizioni e condizioni fissate nel capitolato speciale d'appalto;
- c) invio delle offerte da parte delle imprese;

- d) verifica e valutazione delle offerte ammesse e conseguente predisposizione della graduatoria finale;
- e) proclamazione dell'esito della gara.

Art.18

(Appalto Concorso)

1. L'appalto concorso è una forma di gara riservata ad imprese che presentano progetti esecutivi comprensivi di un'offerta economica per la loro attuazione.
2. L'affidamento mediante appalto concorso è consentito per l'acquisizione di beni o servizi di particolare complessità o ad elevata componente tecnologica od artistica, la cui progettazione ed esecuzione richiede il possesso di competenze particolari.
3. La Stazione Appaltante descrive in maniera dettagliata i beni ed i servizi, ponendo un limite massimo di spesa.
4. Le imprese concorrenti formulano precise proposte, con analitica indicazione del servizio o della fornitura che si impegnano ad eseguire, nonché dei corrispettivi che richiedono e di ogni altra condizione alla quale sono disposte ad eseguire la loro prestazione.
5. L'aggiudicazione avviene sulla base di una complessiva valutazione dell'offerta che tenga conto dei costi, delle qualità tecniche ed estetiche, del rapporto qualità-prezzo e di ogni altro elemento indicato nel bando di concorso.
6. L'appalto concorso può essere indetto, a discrezione della Stazione Appaltante e su deliberazione motivata della stessa, con pubblico bando o con invito diretto.

Art.19

(Trattativa Privata)

1. Per trattativa privata si intende una procedura negoziata in cui la Stazione Appaltante consulta le imprese di propria scelta iscritte nel Registro dei Fornitori ed in possesso dei requisiti richiesti, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, negoziando i termini del contratto. La negoziazione è effettuata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, con almeno tre imprese selezionate ed avviene attraverso indagine documentale compiuta mediante il contemporaneo invio alle imprese stesse di lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta finalizzata all'acquisizione di preventivi datati e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.
2. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri di aggiudicazione cui all'articolo 15.
3. Il metodo della trattativa privata può essere usato in uno dei seguenti casi:
 - a) quando è andato deserto l'incanto o la licitazione privata e una nuova gara non pone in prospettiva risultati apprezzabili;
 - b) quando la Stazione Appaltante ha indetto l'incanto o la licitazione privata e tutte le offerte sono risultate inammissibili o irregolari;
 - c) quando sussistono particolari e motivate ragioni d'urgenza per cui il ricorso ad altri metodi di gara potrebbe comportare ritardi ritenuti pregiudizievoli;
 - d) se la natura e l'entità della prestazione non possono essere determinate in modo esauriente ed inequivocabile prima dell'aggiudicazione dell'appalto.
4. La Stazione Appaltante può procedere alla negoziazione con una sola impresa:
 - a) qualora per particolari motivi debitamente indicati e documentati dalla Stazione Appaltante, il bene o il servizio può essere fornito soltanto da una impresa;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento delle stesse qualora il cambiamento del fornitore obbligherebbe la Stazione Appaltante ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti,

- il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- c) per l'acquisto di beni a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività, ovvero dal curatore o liquidatore di un concorso dei creditori, di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione volontaria o coatta amministrativa;
 - d) quando, in caso di motivata e comprovata urgenza od emergenza debitamente indicata e documentata dalla Stazione Appaltante, una sola impresa sia in grado di soddisfare immediatamente, o comunque nei tempi indicati, le richieste di prestazione, forniture od interventi;
 - e) quando l'altra parte contraente è un Ente Pubblico.
5. Nel caso di negoziazione con un solo fornitore è possibile procedere tramite contatto diretto con il medesimo.
6. Le fasi della negoziazione devono constare da apposito verbale.

Sezione III **Procedura di scelta**

Art. 20 *(Emissione del bando e della lettera d'invito)*

1. La gara è indetta dalla Stazione Appaltante mediante l'emissione del bando di gara o, nel caso di licitazione privata, della lettera d'invito.
2. Il bando di gara o, in caso di licitazione privata, la lettera di invito indica con precisione l'oggetto della fornitura di beni o servizi da eseguire, con tutte le caratteristiche tecniche del bene o del servizio richiesto nonché ogni altro elemento che la Stazione Appaltante ritiene rilevante nell'esecuzione della prestazione richiesta.
3. La Stazione Appaltante si riserva, a suo motivato ed insindacabile giudizio, il diritto di non procedere all'aggiudicazione anche a seguito di emissione del bando qualora le offerte pervenute non siano idonee o convenienti.

Art.21 *(Contenuto del bando e della lettera d'invito)*

1. Il bando o, in caso di licitazione privata, la lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:
 - a) data e numero di protocollo;
 - b) esatta denominazione della Stazione Appaltante con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, della sede, dei recapiti telefonici, telefax e dell'indirizzo mail;
 - c) natura, entità e caratteristiche delle prestazioni richieste e luogo dell'esecuzione;
 - d) documentazione amministrativa richiesta;
 - e) documentazione o indicazioni relative all'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31;
 - f) natura ed entità dei singoli lotti, in caso di prestazione frazionata, con individuazione della facoltà dell'impresa di presentare offerte per uno, più o tutti i lotti;
 - g) indicazione della forma di gara e del criterio di aggiudicazione prescelti;
 - h) indicazione dell'ufficio, se diverso dalla Stazione Appaltante, presso il quale possono essere richiesti o presi in visione il capitolato d'appalto e la documentazione supplementare, del termine entro il quale questi possono essere richiesti, dei recapiti telefonici, telefax e dell'indirizzo e-mail;
 - i) modalità di presentazione dell'offerta con indicazione della data, luogo e ora entro cui deve

pervenire alla Stazione Appaltante;

- l) periodo di validità dell'offerta;
 - m) decorrenza del contratto e durata della fornitura o servizio richiesto;
 - n) eventuali indicazioni relative alle cauzioni ed alle garanzie da prestare;
 - o) termine entro cui è effettuata l'aggiudicazione;
 - p) modalità di pagamento.
 - q) indicazione delle modalità di ricorso in caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione.
2. Nei casi in cui sia prevista la possibilità di ricorso al subappalto a mente dell'articolo 26, la Stazione Appaltante invita, altresì, le imprese ad indicare nelle loro offerte le prestazioni che intendono eventualmente subappaltare ad altre imprese.

Art.22

(Descrizione della prestazione)

1. La descrizione della prestazione richiesta deve essere puntuale e completa di ogni elemento essenziale ed incidente sulla presentazione dell'offerta così da consentire la comprensione dell'oggetto della prestazione e delle modalità e condizioni di esecuzione della stessa, in condizioni di parità di accesso fra tutte le imprese concorrenti.
2. Se l'aggiudicazione della fornitura o servizio è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di gara o nella lettera di invito la Stazione Appaltante richiede la formulazione sia dell'offerta economica sia dell'offerta tecnica, individuando altresì i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione che complessivamente devono essere pari a cento.
3. Nell'offerta tecnica l'impresa concorrente individua, sulla scorta degli elementi forniti dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 1, una proposta comprendente la descrizione analitica dei beni o dei servizi da fornire indicandone i requisiti tecnici, estetici e funzionali, ed un'esposizione delle condizioni di esecuzione.
4. In caso di appalto concorso, la Stazione Appaltante fornisce tutti gli elementi e le circostanze determinanti per l'elaborazione del progetto e dell'offerta indicando lo scopo della fornitura o servizio, elencandone i requisiti tecnici, economici, estetici e funzionali.
5. L'impresa ha diritto di ricevere la descrizione della fornitura e servizio da eseguire e tutti gli elementi e documenti essenziali per la formulazione dell'offerta.
6. Se i documenti, diversi dalla descrizione dei beni e servizi da fornire, non sono allegati al bando di gara o alla lettera di invito, la Stazione Appaltante deve renderli disponibili alle imprese concorrenti per la presa visione, indicando nel medesimo bando o nella lettera di invito il luogo e le modalità per la loro consultazione. La Stazione Appaltante è tenuta altresì a fornire tempestivamente informazioni supplementari di stretta pertinenza alle imprese concorrenti che ne fanno richiesta.

Art.23

(Il capitolato d'appalto)

1. Le condizioni e prescrizioni generali da applicare indistintamente alla fornitura o servizio di beni o servizi sono descritte nel capitolato generale d'appalto redatto a cura della Stazione Appaltante.
2. L'individuazione del bene o del servizio richiesto con la singola gara d'appalto, le sue caratteristiche tecniche, le modalità e la periodicità della prestazione sono definiti nel capitolato speciale d'appalto.
3. Le condizioni e prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contenute anche in un unico documento.
4. Il Capitolato generale e il capitolato speciale sono allegati al bando di gara ovvero alla

lettera di invito nel caso di licitazione privata e le disposizioni in essi contenute, costituiscono, unitamente al bando di gara, alla lettera di invito e alle disposizioni contenute nella Legge 27 marzo 2002 n. 49 e nel presente decreto la normativa di riferimento della gara indetta dalla Stazione Appaltante.

5. Le prescrizioni e condizioni contenute nel capitolato generale e speciale sono in linea di massima imm modificabili. La Stazione Appaltante può procedere alla definizione di condizioni supplementari purché non contrastanti con quelle contenute nei capitolati generali e speciali e rispondenti a motivate ed obiettive esigenze connesse alla natura e alla tipologia della prestazione richiesta.

6. Il capitolato generale e il capitolato speciale d'appalto sono allegati al contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 40 e ne formano parte integrante ed inscindibile.

Art.24

(Caratteristiche tecniche)

1. Le prescrizioni di cui al capitolato d'appalto indicano i requisiti di natura tecnica del bene o del servizio oggetto del contratto, le modalità e i termini di esecuzione della prestazione in modo che gli stessi siano conformi all'impiego che stabilisce la Stazione Appaltante.

2. Fanno parte di questi requisiti, in particolare, le classi di qualità, l'utilizzabilità, la sicurezza e le misure a ciò necessarie, i materiali con cui sono prodotti i beni, la garanzia di qualità, i controlli ed i processi di controllo, l'imballaggio e le modalità di esecuzione.

3. Salve l'ipotesi di comprovata e giustificata esigenza, le prescrizioni tecniche contenute nel capitolato speciale non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento ad un determinato marchio o brevetto o ad un'origine o ad una produzione specifica del bene o del servizio da fornire.

4. Sono altresì da considerarsi caratteristiche tecniche le disposizioni inerenti al controllo, all'ispezione e al collaudo o verifiche di conformità delle prestazioni e servizi.

Art.25

(Associazioni temporanee d'impresa)

1. La Stazione Appaltante, attraverso espressa indicazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito, può riservare la partecipazione alla gara d'appalto alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori oltre che singolarmente, anche in forma di associazione temporanea di impresa o in consorzi.

2. Si definisce associazione temporanea di impresa l'aggregazione di più imprese, in forma occasionale e temporanea, al solo scopo di partecipare ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici. L'associazione temporanea di impresa si realizza attraverso il conferimento di mandato collettivo speciale e dei poteri di rappresentanza ad una delle imprese partecipanti al gruppo, detta capogruppo, ad opera delle altre.

3. La costituzione e il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla capogruppo deve constare da atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data precedente alla presentazione dell'offerta; in tale caso la domanda di partecipazione alla gara è presentata dalla capogruppo, la quale esprime l'offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4. In alternativa alle modalità di cui al comma 3, l'associazione temporanea d'impresa può essere costituita successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente con imprese che non abbiano partecipato o, in caso di licitazione privata, non siano state invitate alla gara di appalto; in questo caso la domanda di partecipazione è sottoscritta da ciascuna impresa e deve contenere l'indicazione della capogruppo e l'impegno a costituire, almeno cinque giorni prima della data indicata per la sottoscrizione del contratto, il raggruppamento, a

pena di decadenza dall'aggiudicazione e di perdita della cauzione provvisoria.

5. L'offerta presentata dall'associazione temporanea di imprese deve indicare le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di partecipazione, poste a carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento.

6. E' vietato all'impresa concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d'impresa o in consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in associazione temporanea di impresa o consorzio.

Art.26 *(Subappalto)*

1. La Stazione Appaltante, attraverso espressa indicazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito, può ammettere il subappalto indicando, eventualmente, la possibilità di fare ricorso ad imprese non iscritte al Registro dei Fornitori, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a).

2. Nei casi di cui al comma che precede, l'impresa partecipante alla gara deve dichiarare in sede di offerta l'intenzione, in caso di aggiudicazione, di subappaltare parte della fornitura ad altra impresa iscritta nel Registro dei Fornitori oppure qualora il bando di gara o la lettera di invito lo consentano, deve richiedere l'autorizzazione a subappaltare ad impresa non iscritta nel predetto Registro producendo, a tal fine, la documentazione prevista dall'articolo 10, comma 1 o, in caso di impresa estera, documentazione equipollente, relativamente all'impresa subappaltatrice.

3. La dichiarazione o la richiesta di autorizzazione al subappalto di cui al comma che precede deve indicare gli estremi identificativi dell'impresa subappaltatrice, nonché la quota parte della fornitura interessata dal subappalto, in misura comunque non superiore al 30 %, che intende subappaltare.

4. Qualora l'impresa partecipante intenda subappaltare ad impresa non iscritta nel Registro dei Fornitori, la Stazione Appaltante delibera l'accoglimento o il rigetto della richiesta in sede di esame dell'offerta.

Art.27 *(L'offerta)*

1. L'offerta è formulata in forma scritta e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o dalla capogruppo in caso di associazione temporanea di impresa.

2. L'offerta, racchiusa in un plico chiuso e controfirmato su ogni lembo di chiusura, perviene a mezzo raccomandata R.R., a mano o a mezzo corriere, entro il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, all'indirizzo della Stazione Appaltante, che rilascia apposita ricevuta. Il plico reca l'indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa concorrente e riporta l'esatta dicitura della gara cui l'offerta si riferisce.

3. Il plico di cui al comma che precede contiene:

a) la documentazione amministrativa indicata nel bando o nella lettera di invito, contenuta in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, costituita da:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 attestante l'iscrizione dell'impresa o di tutte le imprese facenti parte dell'ATI;
- 2) dichiarazione con cui l'impresa o le imprese facenti parte dell'ATI si impegnano a mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata fino al termine richiesto dalla Stazione Appaltante;
- 3) dichiarazione che l'impresa non è controllata né collegata ad altre imprese concorrenti alla gara;
- 4) impegno a costituirsi in associazione temporanea di impresa, nel caso di cui all'articolo 25, comma 4;

- 5) dichiarazione o richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 2 unitamente alla documentazione relativa all'impresa subappaltatrice non iscritta nel Registro dei Fornitori;
 - b) cauzione provvisoria di cui all'articolo 28 contenuta in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura ;
 - c) l'offerta tecnica, contenuta in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, costituita dalla relazione tecnica illustrativa delle modalità di esecuzione dell'oggetto del contratto con riferimento, in particolare, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, alla tempistica, alle garanzie, alla sicurezza dei lavori;
 - d) l'offerta economica, contenuta in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, costituita dall'indicazione del prezzo proposto o della percentuale di ribasso sul prezzo indicato dalla Stazione Appaltante.
4. Eventuali modelli o campioni dell'offerente devono essere contrassegnati come facenti parte dell'offerta. Eventuali proposte di varianti o soluzioni alternative, se consentite dal bando di gara o dalla lettera di invito, sono riportate in apposito allegato e chiaramente contrassegnate.
5. Non sono ammesse nell'offerta modifiche delle condizioni indicate nel capitolato d'appalto, né sono ammesse altre forme di presentazione delle offerte.

Art.28

(Deposito cauzionale provvisorio)

1. La cauzione provvisoria pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo dell'offerta, è prestata mediante assegno circolare oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.
3. Il deposito cauzionale provvisorio è dovuto per le gara d'appalto di importo superiore ad euro 15.000,00.

Art.29

(Apertura delle offerte)

1. All'apertura e lettura delle offerte presentate con le modalità di cui all'articolo 27 dà corso il responsabile del procedimento che potrà farsi coadiuvare da altro personale della Stazione Appaltante o la Commissione preposta all'esame delle offerte nei casi indicati dall'articolo 30, comma 2.
2. L'apertura e lettura delle offerte avviene nel giorno e nell'ora indicata nel bando di gara o nella lettera di invito ed in seduta pubblica alla presenza dei legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero di soggetti muniti di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante, previa esibizione di un documento di identità. Fino a tale momento il responsabile del procedimento custodisce i plichi contenenti le offerte pervenute che devono essere consegnate e tenute sotto chiave.
3. Qualora l'aggiudicazione sia effettuata con il criterio del prezzo più basso, il responsabile del procedimento o, nel caso indicato all'articolo 30, comma 2, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico e le buste ivi contenute, procede ad una sommaria verifica della completezza dei documenti amministrativi richiesti e ad alta voce dà lettura dei prezzi finali o dei ribassi proposti da ciascuna impresa, indicando, altresì, se e da quale impresa sono state presentate proposte di varianti.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico e la busta dell'offerta tecnica, procede ad una sommaria verifica della completezza della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica indicando, altresì, se, e da quale impresa, sono state presentate proposte di varianti. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito.

5. Terminata la valutazione delle offerte tecniche di cui al comma che precede, in seduta pubblica il Presidente della Commissione, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi proposti, nonché delle buste contenenti le cauzioni provvisorie.
6. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento o la Commissione giudicatrice procede alla stesura della graduatoria finale.
7. Sono escluse, senza procedere all'apertura del plico di invio:
 - a) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 27 e nel bando di gara o nella lettera di invito;
 - b) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante dopo il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito;
 - c) le offerte mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio ovvero che presentino segni di manomissione.
8. L'offerta pervenuta alla Stazione Appaltante entro i termini previsti che per cause non imputabili all'impresa non è messa a disposizione del responsabile del procedimento o della Commissione giudicatrice al momento dell'apertura delle offerte, è da considerare come regolarmente pervenuta. Il responsabile del procedimento o la Commissione dà immediata comunicazione di tale circostanza, ove accertata, alle altre imprese partecipanti, con la conferma di aver provveduto a verificare l'integrità della busta. L'offerta è inclusa con tutti i suoi dati essenziali nel verbale oppure in una sua appendice.
9. Le operazioni di apertura dei plichi in seduta pubblica devono constare in apposito verbale ove sono annotate le eventuali eccezioni sollevate dalle imprese presenti. Del verbale delle operazioni intervenute in seduta pubblica è data lettura ai rappresentanti delle imprese offerenti presenti. Il responsabile del procedimento e l'eventuale personale che lo coadiuva o i membri della Commissione lo sottoscrivono in calce.
10. Se vi sono dei dubbi sulla regolarità delle forme o delle modalità, anche temporali, in cui sono pervenute le offerte, esse vengono ammesse all'apertura con riserva di verifica della loro regolarità.

Art.30

(Esame delle offerte)

1. Le offerte in gara sono esaminate sotto il profilo contabile, tecnico ed economico dal responsabile del procedimento o dalla Commissione.
2. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, qualora sia necessario valutare aspetti di natura tecnica o di particolare complessità, l'esame delle offerte è demandato ad una Commissione, composta da tecnici selezionati preferibilmente tra funzionari della Pubblica Amministrazione muniti di specifica competenza tecnica e professionalità nel settore, di cui uno con funzioni di Presidente.
3. La Stazione Appaltante procede alla nomina della Commissione scaduti i termini per la presentazione dell'offerta.
4. Sono escluse dall'esame, le offerte:
 - a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quando anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
 - b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura della busta interna, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
 - c) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza;
 - d) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento;
 - e) che contengano condizioni, precondizioni o richieste cui è subordinata l'offerta;

- f) le offerte in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee, sui consorzi di concorrenti e sul subappalto;
 - g) quando dalla formulazione delle offerte o da altri elementi in essi contenuti sia possibile accertare che le imprese hanno preso tra loro accordi tali da limitare illecitamente la concorrenza;
 - h) le offerte di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 11 comma 2 della Legge 20 luglio 2004 n. 102 ovvero di concorrenti che siano fra loro collegate conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 23 luglio 2006 n. 47;
 - i) le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative, quando la Stazione Appaltante abbia espressamente dichiarato di non ammetterle;
 - l) le offerte di cui all'ultimo comma dell'articolo che segue;
 - m) le offerte ammesse con riserva ai sensi del comma 10 dell'articolo che precede, di cui sia stata accertata l'irregolarità.
5. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato dal responsabile del procedimento ovvero dalla Commissione con raccomandata R.R. entro 5 giorni dalla sua adozione ed è impugnabile ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art.31

(Chiarimenti sul contenuto delle offerte)

1. Dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, e fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, il responsabile del procedimento ovvero la Commissione può contattare l'impresa offerente per acquisire chiarimenti su aspetti già indicati nell'offerta.
2. Gli esiti di tali contatti possono essere tenuti riservati su richiesta dell'impresa e solo nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3.
3. L'offerta dell'impresa che, contattata dalla Stazione Appaltante non fornisce i chiarimenti richiesti, è esclusa dalla valutazione delle offerte.

Art.32

(Valutazione delle offerte)

1. Nelle gare d'appalto ad asta pubblica deve essere innanzitutto verificata l'idoneità degli offerenti.
2. L'appalto non può essere aggiudicato a fronte di un'offerta con un prezzo ritenuto inadeguato, ossia troppo elevato o troppo basso.
3. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se non è possibile stabilire la congruità del prezzo sulla base dei calcoli contenuti nei documenti a corredo dell'offerta, il responsabile del procedimento ovvero la Commissione di cui all'articolo 30, comma 2 inoltra all'impresa offerente richiesta scritta per ottenere i chiarimenti necessari sui calcoli per la determinazione del prezzo dell'intera prestazione o di prestazioni parziali.
4. La valutazione della congruità tiene conto dei criteri di economicità, dell'insieme delle prestazioni dedotte, delle soluzioni tecniche adottate o di altre condizioni favorevoli nell'esecuzione delle prestazioni medesime.
5. Le proposte di varianti o di offerte parzialmente alternative devono essere esaminate, se non sono state espressamente escluse dalla Stazione Appaltante nel bando di gara o nella lettera di invito.
6. Le associazioni temporanee di imprese e i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 25 sono considerati, a tutti gli effetti, alla stessa stregua dei concorrenti singoli, a patto che eseguano la prestazione in forma diretta o tramite le aziende associate.
7. Il responsabile del procedimento ovvero la Commissione di cui all'articolo 30, comma 2 fa constare le attività compiute, le valutazioni effettuate sulle offerte presentate e le conseguenti decisioni mediante apposito processo verbale.

Art.33
(Revoca della gara)

1. La gara di appalto può essere revocata:
 - a) quando il capitolato d'appalto deve essere sostanzialmente modificato;
 - b) quando la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario ed opportuno.
2. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato, è comunicato dalla Stazione Appaltante alle imprese partecipanti a mezzo raccomandata A.R. entro 5 giorni dall'adozione. La comunicazione deve altresì riportare menzione dell'eventuale intenzione di indire una nuova gara.

Art.34
(Annullamento della gara)

1. La gara di appalto può essere annullata:
 - a) quando non è pervenuta alcuna offerta rispondente alle condizioni richieste;
 - b) quando dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato della gara;
 - c) qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo onerosi rispetto ai prezzi correnti di mercato;
 - d) quando sussistano altri gravi motivi, anche in ordine alla legittimità del procedimento.
2. Il provvedimento di annullamento, debitamente motivato, è comunicato dalla Stazione Appaltante alle imprese partecipanti a mezzo raccomandata A.R. entro 5 giorni dall'adozione.
3. La comunicazione deve altresì riportare menzione dell'eventuale intenzione di indire una nuova gara.

Art.35
(Fase di aggiudicazione)

1. La fase di aggiudicazione, compatibilmente con i tempi necessari per una compiuta ed esauriente valutazione delle offerte, si conclude entro i 40 giorni correnti successivi alla seduta pubblica di apertura delle buste.
2. Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato dalla Stazione Appaltante solo in caso di comprovate ed obiettive esigenze con provvedimento da comunicarsi alle imprese partecipanti.

Art.36
(Delibera di aggiudicazione)

1. La Stazione Appaltante, sulla base di una relazione predisposta dal responsabile del procedimento o dalla Commissione di cui all'articolo 30, comma 2 in seguito alla valutazione delle offerte e della graduatoria stilata, individua l'impresa risultata miglior offerente.
2. La Stazione Appaltante verifica, per il tramite di CCIAA, la permanenza dei requisiti in capo all'impresa risultata miglior offerente e in caso positivo delibera l'aggiudicazione.
3. In caso di parità di due o più offerte, l'aggiudicazione viene deliberata in favore dell'impresa che non ha in corso forniture o servizi analoghi con la Stazione Appaltante.
4. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle imprese interessate.
5. La Stazione Appaltante trasmette la delibera di aggiudicazione, unitamente

all'autorizzazione di spesa ed agli atti della procedura, compreso lo schema del contratto di appalto, ove previsto, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità.

6. In caso di esito positivo, la delibera di aggiudicazione diviene efficace e il responsabile del procedimento comunica l'esito della gara all'impresa aggiudicataria ed a tutte le altre imprese utilmente collocate in graduatoria.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge 28 giugno 1989 n. 68 la delibera di aggiudicazione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione.

8. Il responsabile del procedimento provvede altresì tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla delibera di aggiudicazione a svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle imprese che non sono risultate aggiudicatarie.

9. Nel caso in cui l'espletamento del procedimento dovesse evidenziare l'impossibilità di procedere entro i limiti dell'impegno assunto, la Stazione Appaltante può procedere alla sottoscrizione di un contratto di importo limitato alla somma disponibile.

CAPO III **PROCEDURE SPECIALI**

Art.37

(Servizi e forniture ricorrenti)

1. La UO Acquisti, Servizi Generali, Logistica può stipulare accordi commerciali quadro tesi a definire il listino prezzi relativi alla fornitura di beni a fini di consumo ovvero dei servizi ricorrenti per singole unità organizzative della Pubblica Amministrazione, oppure comuni all'intero Settore Pubblico Allargato per l'acquisizione di beni, servizi e forniture di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, dei quali si preveda la ricorrente necessità durante l'anno.

2. Per l'acquisizione di beni, servizi e forniture diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, i singoli Enti del Settore Pubblico Allargato possono stipulare gli accordi quadro commerciali di cui al comma che precede.

3. I listini prezzi definiti a mente del comma 1 hanno validità annuale secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale e sono applicati alle forniture effettuate durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.

4. L'individuazione delle imprese disponibili ad applicare il listino prezzi con le quali stipulare gli accordi quadro avviene a mente di quanto previsto dall'articolo 37 della Legge 27 marzo 2002 n.49.

5. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati con non più di dieci imprese che abbiano manifestato la propria accettazione dei listini prezzi, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità.

6. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, l'importo complessivo della fornitura o dei servizi è suddiviso proporzionalmente fra le imprese medesime.

Art.38

(Acquisizione di beni, forniture o servizi sotto una certa soglia)

1. Nel caso di acquisizione di un singolo bene o di una pluralità di cose il cui prezzo complessivo non superi, ovvero per la fornitura di beni o servizi di importo complessivamente inferiore ad euro 5.000,00, le UO competenti del Settore Pubblico Allargato procedono all'acquisizione del bene, della fornitura o del servizio in deroga alla procedura di gara prevista dal presente decreto, attraverso preventiva indagine documentale, da svolgersi in tempi brevi.

2. Nel caso di beni, forniture o servizi di importo non superiore ad euro 500,00 l'indagine può

essere condotta tramite contatto diretto con un solo fornitore.

3. Nel caso di beni, forniture o servizi di importo compreso tra euro 501,00 ed euro 5.000,00 l'indagine deve essere compiuta mediante scambio di lettere commerciali finalizzato all'acquisizione di almeno tre preventivi datati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice: tali preventivi possono pervenire anche a mezzo telefax, purché corredati di copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante. Dall'indagine comparativa dei preventivi deve scaturire una scelta che attesti il risparmio conseguito nell'acquisizione del bene, della fornitura o del servizio.

4. Nel caso di beni, forniture o servizi di importo compreso tra euro 501,00 ed euro 5.000,00 prodotti o realizzati da un solo fornitore è possibile procedere tramite contatto diretto con il medesimo.

CAPO IV CONTRATTO

Sezione I Stipulazione del contratto

Art.39

(Stipulazione dei contratti)

1. La Stazione Appaltante, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della gara di cui all'articolo 36, comma 6 procede, in relazione ad appalti il cui importo sia superiore ad euro 15.000,00, alla sottoscrizione del contratto con l'impresa aggiudicataria.

2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto da entrambi le parti in due originali, di cui una copia fotostatica è consegnata all'appaltatore dopo la registrazione.

3. Il contratto riporta in maniera puntuale ed esauriente la descrizione della prestazione, sia in termini quantitativi che qualitativi e contiene le seguenti indicazioni:

- a) natura ed entità della prestazione;
- b) l'importo di base dell'appalto al lordo e al netto dell'offerta di ribasso;
- c) il prezzo, come risultante dall'offerta presentata;
- d) il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto;
- e) il nominativo del responsabile tecnico dell'impresa aggiudicatrice;
- f) il nominativo del responsabile tecnico della sicurezza in adempimento a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31;
- g) l'ammontare delle rate minime necessarie per l'emissione dei certificati di pagamento;
- h) la cauzione di cui all'articolo 28 e le coperture assicurative richieste;
- i) le scadenze delle singole forniture, in caso di prestazioni periodiche, ovvero il termine per il completamento della fornitura o del servizio;
- l) le penali applicabili in caso di inadempienze dall'impresa.

4. Sono parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti documenti:

- a) i capitolati d'appalto, generale e speciale;
- b) l'offerta tecnica ed economica presentata;
- c) gli elenchi prezzi;
- d) il bando o la lettera d'invito alla gara.

5. Le spese di bollo e registrazione del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

6. Se l'impresa aggiudicataria, per qualsiasi motivo, si rifiuta di sottoscrivere il contratto entro i termini previsti, la Stazione Appaltante incamera la cauzione provvisoria di cui all'articolo 28 e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata seconda migliore offerente in graduatoria, compiute le verifiche di cui all'articolo 36, comma 2.

7. L'impresa che in sede di offerta abbia manifestato l'intenzione di subappaltare parte della

fornitura o del servizio deve depositare presso la Stazione Appaltante almeno cinque giorni prima della sottoscrizione del contratto, il contratto di subappalto.

8. Nel caso di acquisizione di beni, forniture o servizi di cui all'articolo 38 nonché per appalti il cui importo non sia superiore ad euro 15.000,00, il contratto è formalizzato mediante scambio di lettere commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa/e.

Art.40

(Efficacia del contratto)

1. I contratti di fornitura di beni e servizi formalizzati ai sensi dell'articolo 39 sono immediatamente efficaci.

Art.41

(Cauzione definitiva)

1. L'appaltatore, per importi superiori ad euro 15.000,00 è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

2. La cauzione di importo pari al 10% dell'offerta presentata è costituita da una fideiussione rilasciata da primario istituto di credito o da compagnia di assicurazione.

3. La cauzione definitiva è presentata all'atto della firma del contratto e ha validità per l'intera durata della fornitura o servizio fino al collaudo o alle verifiche di conformità.

4. L'impresa aggiudicataria che non presenta ovvero si rifiuta di prestare la cauzione definitiva di cui al comma 1, decade dall'aggiudicazione. In tale caso la Stazione Appaltante, incamera la cauzione provvisoria di cui all'articolo 28 e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata seconda migliore offerente in graduatoria.

Art.42

(Ritenute di garanzia)

1. A titolo di garanzia la Stazione Appaltante trattiene un decimo del compenso finale liquidato per una durata massima di diciotto mesi dopo il collaudo o le verifiche di conformità.

Art.43

(Copertura assicurativa)

1. L'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, cause di forza maggiore.

2. La polizza assicurativa di cui al comma che precede deve altresì coprire il rischio derivante dalla responsabilità civile per danni a cose, di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, nonché per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto sino alla data di emissione del certificato positivo di collaudo o della verifica di conformità.

3. E' facoltà della Stazione Appaltante provvedere, in presenza di forniture di rilevante valore o di particolare pregio, alla stipulazione di una polizza assicurativa specifica - denominata CAR (Contract All Risk) - che garantisca da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura sia la Stazione Appaltante che le eventuali imprese coinvolte nell'esecuzione del contratto.

Art.44

(Documentazione esecutiva)

1. La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'impresa la documentazione necessaria per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto.

2. La consegna della documentazione di cui al comma 1 all'impresa è effettuata mediante la sottoscrizione di apposito protocollo prima del termine indicato in contratto per l'inizio della fornitura o del servizio.

3. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a compiere, nei limiti di quanto previsto per il normale adempimento degli obblighi contrattuali, controlli e verifiche di regolarità ed a segnalare al committente eventuali problemi e situazioni, accertati o presunti, che possono incidere sul regolare adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.

Sezione II **Esecuzione del contratto**

Art.45 *(Direttore dell'esecuzione)*

1. La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa attraverso il responsabile del procedimento che assume la veste di direttore dell'esecuzione.

2. La verifica di cui al comma che precede è demandata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico o qualitativo ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

3. Nelle ipotesi delle prestazioni di cui al comma che precede la Stazione Appaltante può nominare uno o più soggetti, anche esterni all'Amministrazione, cui affidare le attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

4. Il direttore dell'esecuzione:

- a) sovrintende alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
- b) coordina e dirige le attività di cui alla lettera a);
- c) dispone eventuali sospensioni e proroghe dei lavori;
- d) effettua il controllo contabile-amministrativo;
- e) svolge tutte le attività allo stesso demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività necessarie ed opportune per assicurare il perseguimento dei compiti allo stesso assegnati;
- f) ottempera ad ogni altro obbligo previsto dai capitolati e dalle norme vigenti;
- g) verifica il rispetto e l'applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro per quanto di sua competenza;
- h) predispone tutta la documentazione necessaria alla verifica di conformità o al collaudo.

Art.46 *(Inizio esecuzione)*

1. L'esecuzione del contratto ha luogo solo quando lo stesso è sottoscritto ed divenuto efficace ai sensi dell'articolo 40.

2. Salva diversa pattuizione, l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto ha inizio entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto.

3. L'impresa esecutrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione; qualora l'impresa non adempia, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto.

4. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può subordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto alla redazione di apposito verbale di avvio in contraddittorio con l'impresa esecutrice.

Art.47

(Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto)

1. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, se previsto nel capitolato, indica, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:
 - a) le aree e gli ambienti interni ed esterni in cui l'impresa esegue le prestazioni dedotte in contratto;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'impresa dalla Stazione Appaltante;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono eseguirsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa esecutrice cui può essere rilasciata, previa richiesta, copia conforme.
3. Qualora l'impresa esecutrice intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'impresa esecutrice è tenuta a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art.48

(Esecuzione anticipata)

1. Se la delibera di aggiudicazione è già divenuta efficace ai sensi dell'articolo 36, il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione della prestazione prima della sottoscrizione del contratto, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b) in casi di comprovata urgenza.
2. La Stazione Appaltante autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
3. Nei casi di cui al comma 1, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione tiene conto delle prestazioni eseguite dall'impresa per il rimborso delle relative spese.

Art.49

(Ritardo nell'esecuzione del contratto)

1. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'impresa può chiedere di recedere dal contratto.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'impresa ha diritto al rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute.
3. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'impresa ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.

Art.50

(Esecuzione)

1. L'impresa esecutrice adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salva l'ipotesi di subappalto.
2. L'impresa esecutrice è responsabile nei confronti dei suoi dipendenti per l'adempimento di tutti gli obblighi di ordine legale, amministrativo, professionali e riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro vigenti.

3. Il direttore dell'esecuzione può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle prescrizioni contrattuali ad opera dell'impresa esecutrice e, in caso di inadempienza, la richiama a mezzo di ordini di servizio.

Art.51

(Cessione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 27 marzo 2002 n. 49, è fatto divieto all'impresa di cedere, in tutto o in parte, il contratto d'appalto.

Art.52

(Penali)

1. Il contratto definisce le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione convenuta.

2. Il direttore dell'esecuzione applica le penali all'impresa che ritardi senza giustificato motivo l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

3. Il pagamento delle penali dovute dall'impresa è disposto mediante incameramento della cauzione definitiva.

4. Nel caso in cui la penale dovuta per il ritardo nell'adempimento superi il dieci per cento dell'importo complessivamente pattuito, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art.53

(Contabilità e pagamenti)

1. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del corretto adempimento, in termini di quantità e qualità, delle prestazioni dedotte in contratto. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art.54

(Divieto di modifiche introdotte dall'impresa esecutrice)

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'impresa se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo che segue.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, su disposizione del direttore dell'esecuzione, possono comportare la rimessa in pristino, a carico dell'impresa, della situazione originaria preesistente.

Art.55

(Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante)

1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 della Legge 27 marzo 2002 n. 49, la Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al

momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Nei casi previsti al comma 2, la Stazione Appaltante può chiedere all'impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di apposito atto, alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'impresa.

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare un quinto dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal direttore dell'esecuzione.

5. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'impresa maggiori oneri.

Art.56

(Termini di esecuzione e sospensione)

1. Le prestazioni dedotte nel contratto sono adempiute dall'impresa nel termine fissato nel medesimo contratto.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

3. La sospensione della prestazione di cui al comma 2 è ammessa:

- a) in caso di forza maggiore;
- b) in caso di circostanze speciali che impediscano la regolare esecuzione;
- c) in caso di sopraggiunte circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- d) in caso di pubblico interesse o necessità.

4. Il direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'impresa, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'impresa.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'impresa ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art.57

(Ultimazione dell'esecuzione)

1. Ultimato l'adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, l'impresa ne dà comunicazione al direttore dell'esecuzione che rilascia l'attestazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni e procede alla verifica di conformità con le modalità indicate negli articoli che seguono.

Sezione III

Verifica di conformità

Art.58

(Oggetto delle attività di verifica di conformità)

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 67, nei casi in cui particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, la Stazione appaltante svolge tali attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Art.59

(Termini delle attività di verifica di conformità)

1. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

2. E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione:

- a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di appalto di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art.60

(Incarico di verifica della conformità)

1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 45, commi 2 e 3.

Art.61

(Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità)

1. Se la verifica di conformità è demandata a soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione, il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 53;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

2. E' facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell'esecuzione, se diverso dal responsabile del procedimento, altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Art.62

(Estensione della verifica di conformità)

1. La verifica di conformità è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Dell'eventuale prolungamento delle operazioni rispetto al termine di cui al comma che precede e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'impresa e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

3. La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata con tutti i mezzi ed accertamenti ritenuti necessari.

Art.63

(Verifica di conformità in corso di esecuzione)

1. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'impresa ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale.

2. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.

3. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro dieci giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione Appaltante e del direttore dell'esecuzione.

Art.64

(Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto

diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'impresa del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

2. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art.65

(Processo verbale)

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art.66

(Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'impresa, con assegnazione di un termine per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art.67

(Certificato di verifica di conformità)

1. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di collaudo o di verifica di conformità quando risulti che l'impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'impresa; la certificazione di verifica di conformità.

2. E' fatta salva la responsabilità dell'impresa per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'impresa, che provvede a sottoscriverlo nel termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso.

4. All'atto della firma l'impresa può annotare le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art.68

(Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)

1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, la Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art.69

(Attestazione di regolare esecuzione)

1. Qualora la Stazione Appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore ad euro 50.000,00, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre dieci giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. Qualora la sottoscrizione del contratto sia sostituita dallo scambio di lettere commerciali a mente dell'articolo 39, comma 8, il responsabile del procedimento emette un'attestazione di regolare esecuzione.

Art.70

(Norme transitorie e rinvio)

1. Sino all'istituzione del Registro dei fornitori di cui all'articolo 8 che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le Stazioni Appaltanti utilizzano i registri in loro possesso.

2. Sino all'approvazione dei Programmi di Approvvigionamento previsti dall'articolo 5, si applicano le vigenti norme contabili ed amministrative in materia di impegno, autorizzazione e controllo di legittimità della spesa.

3. Le disposizioni sulla pubblicità di cui all'articolo 7 si applicano a seguito dell'attivazione dell'apposito servizio sul portale PA secondo i termini individuati dal Congresso di Stato con propria deliberazione.

4. Per quanto concerne gli appalti per l'acquisizione di energia elettrica e gas da parte dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici i procedimenti e le disposizioni di cui al presente decreto delegato potranno essere derogate dai provvedimenti normativi di cui all'articolo 91 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 settembre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini